



*REPUBBLICA ITALIANA*  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

**II TRIBUNALE DI GENOVA**  
**Sezione VII CIVILE**  
**Procedure Concorsuali**

Liquidazione controllata r.g. N. 162 / 2023 R.G

in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. ROBERTO BRACCIALINI      Presidente rel.

D.ssa CRISTINA TABACCHI      Giudice

Dott. ANDREA BALBA      Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

**ENZO SCIORTINO con CF SCRENZE76H29I480V**

Assistito dall'Advisor ARTHEMALLE

Rilevato che la parte sig.:

**ENZO SCIORTINO**

con C.F. SCRENZE76H29I480V

ha chiesto, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte ricorrente è residente nel circondario del Tribunale di Genova;



Considerato che, in forza dall' applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, comma 1 e 2, CCI;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

In particolare:

- non ci sono beni immobili liquidabili;
- non ci sono beni mobili registrati cedibili proficuamente;
- il ricorrente è poi titolare di una pensione/stipendio mensile di circa € 1500 (pag. 8 relazione) ed è possibile determinare, in relazione a questo importo, una quota di reddito disponibile (v. *infra*), che però non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini meglio sotto indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore nella fase esecutiva della liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

Considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce in oggi un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

ritenuto che la procedura, nel caso di apporto mensile, ha la durata di anni 3 decorsi i quali si apre il procedimento di esdebitazione e che, conseguente, per il periodo successivo, ogni pagamento volontariamente assunto dal ricorrente assurge al rango di adempimento di obbligazione naturale;

ritenuto, differentemente, che in ogni altro caso la procedura termina a seguito della totale liquidazione dei beni messi a disposizione dei creditori;

considerato che solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nel citato art. 6 e non prededucibili ex art. 277, sia perché la rubrica della legge si riferisce ai “crediti



posteriori” e non anteriori; sia perché, quand’anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi crediti sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista come obbligatoria l’assistenza degli stessi nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata.

Rilevato, in particolare e nello specifico, che:

- a) I dati salienti della procedura, riferiti dall’OCC nella sua relazione particolareggiata, sono esposti nella tabella riepilogativa sottostante:

### Quadro riepilogativo

|           |  | Dati economici                                | Riferimento ai capitoli della relazione |
|-----------|--|---|---|
| <b>1</b>  | <b>Identità ricorrente e professione</b>                         |   |   |
|           | Sciortino Enzo – CF: SCRNZE76H29I480V                            | 1.500 euro                                    |   |
|           | Dipendente presso la società PANARELLO PRODUZIONI SRL            |   | Capitolo 2                              |
| <b>2</b>  | <b>Consistenza totale e analitica indebitamento</b>              |   |   |
| <b>3</b>  | <b>Confronto entrate/uscite attuali su base mensile e annua</b>  |   | Capitolo 4.3                            |
| 3.i       | Base mensile   | Conto in pareggio                             |   |
| 3.ii      | Base annua   | Conto in pareggio                             |   |
| <b>4</b>  | <b>Cause dell’indebitamento</b>                                  | Attività svolta in precedenza come panettiere | Capitolo 1.3                            |
| <b>5</b>  | <b>Verifica assenza ragioni ostative oggettive o soggettive</b>  | Si rinvia al capitolo n. 3                    | Capitolo 3                              |
| <b>6</b>  | <b>Patrimonio (beni e crediti presenti e futuri) liquidabile</b> |   |   |
| 6.i       | Beni immobili  | nessuno                                       | Capitolo 4.1.1                          |
| 6.ii      | Beni mobili registrati ed altri beni mobili                      | 3 scooter                                     | Capitolo 4.1.2 – 4.1.3                  |
| 6.iii     | Disponibilità liquide, crediti presenti e crediti futuri         | Piccola somma su carta Potepay                | Capitolo 4.1.4                          |
| 6.iv      | Altro  | Barca di modesto valore                       | Capitolo 4.1.5 – 4.1.6                  |
| <b>7</b>  | <b>Quota incompressibile per bisogni e mantenimento famiglia</b> | 1.052,50 euro                                 | Capitolo 4.3                            |
| <b>8</b>  | <b>Graduazione debiti</b>  | 90.471,12 euro                                | Capitolo 4.2.5                          |
| <b>9</b>  | <b>Costi della procedura e relativa graduazione</b>              | 3.023,05 euro                                 | Capitolo 4.2.1                          |
| <b>10</b> | <b>Prevedibile percentuale tacitazione creditori</b>             | 8,6%  | Capitolo 6                              |

\*\*\*

- b) la maggior parte dei rilievi del relatore in punto di ammissibilità risultano esaminati nella nota scritta OCC del 16.10.2023 (si veda ad es. il debito condominiale);
- c) non è per nulla condivisibile l’articolazione della procedura in termini di “piano” e di messa a disposizione volontaria di somme, quando si tratta invece di una liquidazione di tipo generale e concorsuale del patrimonio: il che comporta la necessaria messa a disposizione della procedura di tutte le entrate eccedenti le somme necessarie al mantenimento familiare;

In tale prospettiva, la quota di reddito indispensabile per le esigenze familiari deve tenere conto dell’apporto alla gestione familiare della moglie del ricorrente, sig.ra Triveri, titolare di stabile occupazione, la quale percepisce uno stipendio mensile di 1100 euro. La somma delle entrate mensili domestiche è di (1500+1100)=2600 euro e le necessità familiari, con una sola



figlia minore a carico, si possono quantificare in 1900 euro/mese: ne discende una maggiore disponibilità monetaria mensile, che lo SCIORTINO può mettere a disposizione della procedura, pari a 600 euro. Possibilità, assicurata anche dal prossimo venir meno delle due trattenute stipendiali attualmente in corso a seguito dell'odierna omologazione.

- d) in sede di formazione del passivo sarà valutata la congruità degli appostamenti per i crediti privilegiati e chirografari, per i dubbi già in precedenza palesati e non definitivamente risolti. Tale profilo, peraltro, non incide sull'ammissibilità della procedura e non deve ritardarne l'ulteriore corso.

## ***P.Q.M.***

**Visto l'art. 270 CCI**

**Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di**

**ENZO SCIORTINO con C.F. SCRENZE76H29I480V**

**NOMINA Giudice Delegato il Presidente relatore;**

**CONFERMA come liquidatore l'attuale professionista già designato a gestore della crisi;**

**ORDINA al debitore il rilascio dei beni immobili occupati al momento della vendita dei medesimi;**

**CONFERMA il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;**

**DICHIARA a far data dalla presente sentenza la cessazione delle cessioni del quinto di stipendi e pensioni relativi a contratti di finanziamenti oggetto di ristrutturazione in essere alla data del presente provvedimento; ordinandosi al soggetto tenuto ai pagamenti di interrompere le trattenute;**

**DISPONE che il liquidatore proceda agli adempimenti di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI nonché alla notifica della presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione nonché alla iscrizione presso il registro imprese;**

**ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;**

**DISPONE che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, e tenuto conto dell'apporto contributivo familiare del coniuge, risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente **sino alla concorrenza dell'importo di euro 900 mensili**, con obbligo della parte ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a**



qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

**DISPONE** che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre e la trascriva al PRA in relazione ai veicoli considerati in ricorso (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;

- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno

- con cadenza semestrale dall'omologa depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli



**artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;**

**- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;**

**- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;**

**- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.**

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 9 novembre 2023

il Presidente Est.

Dr. Roberto Braccialini

